

ALLEGATO 6

Sent. n. 3027/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Licia Cicchiello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile andata in decisione il 16 gennaio 2006 avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa rilevata per violazione del comma 8 art. 180 C.d.S.,

TRA

Z.A.M., elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tassoni Sara sito in Via C. Colombo 440
CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore elett.te dom.to in Roma alla Piazza del Campidoglio n.1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 di ottobre 2005 la signora Z.A. impugnava il verbale n. 68050000483, redatto il 30.8.05 dal Dipartimento Entrate per violazioni al CDS del Comune di Roma, per presunta violazione dell'art.126 bis comma 2 del codice della strada commessa dal proprietario del veicolo targato AX&&&TS in seguito al verbale di accertamento di violazione n.63041040756 del 15.11.2004, " perché ometteva di comunicare chi fosse l'autore della violazione accertata in data 15.11.2004 ".

La opponente assumeva nel ricorso che - lungi dal contestare la contravvenzione - aveva immediatamente pagato l'importo, assumendosi la responsabilità della violazione ed accettando pertanto la decurtazione dei 2 punti dalla patente; che, effettuando il pagamento e non proponendo alcuna contestazione, aveva ovviamente ritenuto superfluo comunicare che era lei alla guida dell'autovettura. Fissata la udienza di comparizione al 16.1.06, compariva il solo legale della ricorrente e il Giudice di Pace, riscontrata la regolarità della notifica al Comune, autorizzava la discussione della causa; all'esito si ritirava per emettere il dispositivo ai sensi dell' art. 23 della L. 689/81 riservandosi la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il punto che la opponente mette in discussione e su cui chiede la pronuncia attiene l'applicabilità della sanzione in caso di inottemperanza all'ordine dell'autorità di fornire informazioni al conducente del veicolo al fine della decurtazione dei punti dalla patente.

Per decidere il ricorso è necessario rifarsi al pronunciamento della Corte Costituzionale - sentenza n.27 del 2005 - nel quale venivano esaminate le molteplici ordinanze di rimessione dei Giudici di Pace sulla dubbia applicabilità della sanzione decurtativa al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente.

E' noto l'esito della decisione, pur se essa lascia irrisolta la questione - comunque sollevata dai remittenti, in particolare dal Giudice di Pace di Mestre con la r.o. n. 569 del 2004 per violazione dell'art. 27 della Costituzione - relativa alla posizione del proprietario non conducente che, intercorso notevole lasso temporale, trovasi nella impossibilità di indicare l'usufruitore del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo contestate. Infatti la Corte al paragrafo 9.1 prende in esame la censura di violazione del principio "nemo tenetur se detegere", per poi al paragrafo 9.1.2 operare un saltum ed opinare sul momento definitivo di rivelazione dei dati personali del conducente, senza pronunciarsi oltre.

E' però anche vero che la Corte Costituzionale ha speso precise indicazioni per attribuire obbligatorietà alla previsione normativa contenuta nell'ottavo comma dell'art. 180 CDS: da ciò emerge senza alcuna ombra di dubbio che all'intimato è applicabile a contrariis l'esimente del

giustificato motivo previsto dalla suddetta disposizione; nella fattispecie quivi esaminata la giustificazione dell'omissione può essere ricondotta a due

Pagina 2 di 2

principi, l'uno attinente l'adempimento dell'art. 180 CDS, la quale è stata recepita dall'opponente come assoluta con il pagamento della sanzione irrogata per violazione alle norme sulla circolazione: ed è il principio di *bonae fidei* contenuto nell'art. 1366 del codice civile. Il ricorso a tale criterio giustificativo trova riscontro nella costante interpretazione dell'art. 1362 c.c., la quale abilita a ritenere le norme dettate per la interpretazione dei contratti applicabile anche agli atti amministrativi (sent. 93/6461); poiché non v'è dubbio che tale sia qualificato il verbale contravvenzionale e delle norme dinnanzi indicate fa parte quella relativa alla "interpretazione di buona fede", il comportamento della ricorrente è da qualificarsi tale alla stregua del criterio di affidamento dell'uomo medio.

L'errore in cui è incorsa l'intimata - d'altronde - può essere conseguenza della carenza della P.A. nell'assumere iniziative idonee a consentire la agevole conoscenza della disposizione testé impugnata, informazione che al contrario è stata disposta con immediatezza ed in via preventiva per la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Sicché anche a seguito della sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale può trovare applicazione della scusabilità dell'ignoranza della legge nei casi di ignoranza inevitabile. Nella pronuncia la Corte pone l'accento, ai paragrafi 24 e 25 sulla mancanza di riconoscibilità dell'obbligo normativo e sul difetto di informazione che non possono farsi ricadere sul singolo allorché tali casi dipendano "dalla oscurità del testo normativo" o dal "caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari". Ora non è chi non veda che la ricorrente - e con lei tanti altri ignari automobilisti - non si è rappresentata la possibilità che il fatto della omissione di informazioni alla Polizia Municipale costituisse condotta antigiuridica, e - come indicato nel comma 5 paragr. 28 della sent. 364 - "oggettivamente imprevedibile l'illiceità del fatto".

Aldilà delle motivazioni poste dalla ricorrente nel suo atto di impugnazioni questo GdP - nell'esaurire le proprie riflessioni in punto di diritto - rileva che l'esimente del giustificato motivo viene a legittimarsi altresì tramite il secondo principio di cui si è fatto cenno innanzi, vale a dire la impossibilità di indicazione dei dati riferibili al conducente a causa del lungo intervallo di tempo trascorso, per così dire il difetto incolpevole di memoria: esso si colloca nell'alveo dell'art. 3 della legge 689/81, in conseguenza del quale se "la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". Orbene, la configurabilità della violazione dell'art.180 Cds deve collegarsi alla possibilità di ottemperanza dell'invito rivolto dalle autorità; ma se, come nel caso in specie, l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra l'accertamento della violazione alla guida e l'invito della P.A. è eccessivamente dilatato (con l'unico limite della notifica entro i 150 gg. dall'accertamento), esso diventa il fondamento dell'esonero dalla responsabilità e dalla irrogazione della relativa sanzione a seguire.

L'assunto trova riscontro nei massimi autori di diritto; il Carrara, argomentando sul dolo, definiva l'intelligenza composta di percezione, di reminiscenza e di giudizio, ma negava che in queste facoltà potesse trovarsi la base della imputabilità, perché "il non percepire, il non ricordare e lo errare nel ragionamento non sempre sono imputabili all'uomo" (Carrara, Corso di Dir. Crimin.). E poiché il dolo nasce dalla intenzione dell'agente, ovvero sia dalla volontà di avere voluto, ed a ragione di ciò la imputabilità attiene l'attività e non l'intelligenza, il difetto di memoria - evento naturale se ricordato ad un tempo e ad una circostanza non previste né prevedibili dal soggetto - non può essere considerato voluta omissione di risposta all'ordine dato dall'autorità e posto a ragione della irrogazione della relativa sanzione.

In conclusione, la ricorrente ha fornito ragionevole e logica scusante al proprio comportamento omissivo e, per le motivazioni rassegnate, il verbale impugnato non può che essere annullato. Alla soccombenza segue la refusione delle spese di lite che si liquidano in via equitativa in Euro 150,00 oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, pronunciando sul ricorso proposto da Z.A.M. avverso il verbale di contestazione n. 6805000483 per la presunta violazione dell'art. 180 comma 8 Cds, così decide:
1) accoglie il ricorso proposto da Z.A.M. e per l'effetto annulla il verbale impugnato;
2) Condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite liquidate equitativamente in eu. 150,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Roma, 20/23.1.2006.